



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1753

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. CESARE AUGUSTO STEFANINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12341 del 26 gennaio 2000 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Cesare Augusto Stefanini, nato a Milano (MI) il 6 luglio 1966;

VISTA la nota del 22 novembre 2019 (prot. n. 82684 di pari data) con la quale Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Cesare Augusto Stefanini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 21 aprile 2020 (prot. n. 20021 di pari data), 22 ottobre 2020 (prot. n. 51105 di pari data) e 21 gennaio 2021 (prot. n. 4729 del 22 gennaio 2021) con cui Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Cesare Augusto Stefanini;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 12 aprile 2021 (prot. n. 27362/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Cesare Augusto Stefanini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione, tra l'altro, dell'art. 159, comma 4, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già, art. 108, comma 4, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per non aver verificato l'identità di un proprio cliente prima di raccogliergli le relative sottoscrizioni;

RILEVATO che, con nota del 30 aprile 2021 (prot. n. 32017 di pari data), il Sig. Cesare Augusto Stefanini ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note dell'11 maggio 2021 (prot. nn. 33934 e 33939 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 10 maggio 2021 (prot. n. 33590 di pari data);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Cesare Augusto Stefanini, svoltasi in data 28 maggio 2021 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la predetta nota del 10 maggio 2021, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative dapprima con la già citata nota dell'11 maggio 2021 e, a seguito di motivata richiesta di differimento (prot. n. 34060 di pari data), con nota del 14 maggio 2021 (prot. n. 35073 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, – trasmessa anche al consulente e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti con nota del 12 agosto 2021 (prot. n. 58227 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Cesare Augusto Stefanini e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Cesare Augusto Stefanini non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative e l'intermediario interessato non ha presentato proprie osservazioni;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Cesare Augusto Stefanini la sopracitata violazione dell'articolo 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione, in considerazione delle seguenti circostanze:
 - la condotta posta in essere dal consulente riguarda la mancata identificazione di un solo cliente prima della sottoscrizione di un unico modulo relativo al questionario di profilatura, in attuazione della specifica richiesta di tale cliente di consegnare il documento in questione al proprio figlio, cointestatario del conto;
 - la violazione accertata si pone nell'ambito di una documentata situazione di profonda conoscenza reciproca tra il cliente e il consulente, i quali risultano essere legati da uno stretto rapporto personale;
 - con riguardo all'attività professionale, non risulta alcun reclamo né precedente a carico del consulente;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente al Sig. Cesare Augusto Stefanini, il quale ha tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo nel ricostruire le proprie condotte sia nel corso degli accertamenti condotti dall'intermediario che innanzi all'Organismo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Cesare Augusto Stefanini, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Cesare Augusto Stefanini, nato a Milano (MI) il 6 luglio 1966, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 27 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti